N. R.G. 6115/2021



TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA

III Sezione Civile

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 6115/2021, promossa da:

Avv. SILVANA BRUSCHI (C.F.: BRSSVN56P49G535W), Dott.com. ISABELLA NANA (C.F: NNASLL67P65E715Q) e Avv. FRANCESCA BRUSONI (C.F: BRSFNC68R57G388T), rappresentate e difese, quest'ultima in proprio ex art. 86 c.p.c., dall'Avv. FRANCESCA BRUSONI del Foro di Pavia;

RICORRENTI

contro

S.T.A.V. - SERVIZI AUTOTRASPORTI VIGEVANESI S.P.A. (**C.F.00174500181**), in persona del cons. del. e leg.rapp.*p.t.*, rappresentata e difesa dall'Avv. RICCARDO FUSCO del foro di Pavia;

RESISTENTE

Oggetto: prestazione d'opera intellettuale – compensi collegio arbitrale.

Conclusioni: come da note difensive richiamate a verbale di udienza del 10.11.2022.

Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 7.12.2021, le ricorrenti nelle qualità indicate in epigrafe – ritenendo di non potersi avvalere della speciale procedura di liquidazione dei compensi rimessa al Presidente del Tribunale, ai sensi dell'art. 814 c.p.c. - hanno spiegato domanda di liquidazione e pagamento dei compensi per l'attività svolta come compenti del collegio arbitrale nel proc. n. 131/2017 R.G.V.G., dedotta in arbitrato da ARFEA S.r.l. (Aziende Riunite Filovie e Autolinee S.r.l.) nei confronti di STAV S.p.a. (Servizi Trasporti Automobilistici Vigevanesi S.p.a.), volta a dirimere una complicata controversia insorta tra le società (entrambe consorziate in Lomellina Trasporti s.c.a.r.l. per il trasporto pubblico locale appaltato dalla Provincia di Pavia) avente ad oggetto "l'applicazione dei meccanismi di integrazione tariffaria sulle tratte sovrapposte".

A fondamento del ricorso hanno allegato e dedotto, in sintesi e per quanto di interesse, che:



- in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 29 dello Statuto della costituita ATI "Lomellina Trasporti", Arfea S.r.l. promuoveva procedimento arbitrale nei confronti di Stav S.p.a. domandandone la condanna al pagamento di una somma pari a € 672.732,95, quale credito spettante dalla ripartizione dei ricavi provenienti dalla vendita dei biglietti afferenti il trasporto di linea sulle tratte Garlasco-Milano e Gropello Cairoli-Milano in conformità agli accordi in essere sulla integrazione delle tariffe (doc. 1);
- le ricorrenti venivano nominate componenti del collegio arbitrale da Presidente f.f. di questo Tribunale e accettavano l'incarico all'udienza del 9.11.2017;
- in sede di prima udienza, la proposta di recepire il tariffario della Camera di Commercio di Milano per la determinazione dei compensi degli arbitri veniva respinta per l'opposizione della società convenuta;
- tutte le spese e gli anticipi in acconto sui compensi e spese di segreteria venivano versati da Afrea S.r.l.;
- dopo avere assegnato termini per il deposito di memorie di precisazione e di replica, il Collegio Arbitrale pronunciava lodo rituale parziale sottoscritto in data 29.05.2018 e comunicato a mezzo PEC entro il termine (prorogato) del 31.05.2018, statuendo sulle eccezioni preliminari di rito e di merito potenzialmente decisive per la controversia, così statuendo: "il Tribunale Arbitrale, riunitosi in conferenza personale in data 24-5-2018 presso la sede dell'arbitrato, nello Studio del Presidente, Avv. Francesca Brusoni, in Pavia, via Carpanelli 9, a definizione parziale della controversia, non definitivamente pronunciando, così decide all'unanimità: - respinge la richiesta di accertamento della "non rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di Lomellina Servizi s.c.r.l." non ritenendo di assumere alcuna statuizione che ne implichi la chiamata in giudizio; - accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione del credito azionato da ARFEA - Aziende Riunite Filovie e Autolinee Srl nei confronti di S.T.A.V. –Servizi Autotrasporti Vigevanesi S.p.a, limitatamente ai crediti asseritamente maturati da Arfea riferiti agli anni 2007 e 2008, l'ultimo dei quali liquidabile in data 28-2- 2009; - rigetta tutte le ulteriori eccezioni preliminari sollevate dalla parte convenuta; - rinvia la statuizione sulle spese, anche di arbitrato, al lodo definitivo - riservato ogni provvedimento in merito alle ulteriori istanze, anche istruttorie, formulate dalle parti, dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza" (doc. 36);
- assegnati gli ulteriori termini per la precisazione e integrazione delle istanze istruttorie e prove contrarie, dopo una proroga dietro richiesta scritta delle parti, il collegio assumeva le determinazioni istruttorie e disponeva CTU contabile, nominando quale ausiliario il



dott.com. Giorgio Pellatti formulando il quesito e affidando l'incarico con termine per il deposito della CTU inizialmente fissato all'11.03.2020 e successivamente prorogato in considerazione delle esigenze insorte nel noto periodo emergenziale da diffusione del contagio da Covid-19;

- veniva ulteriormente prorogato di 180 gg il termine per il deposito del lodo definitivo;
- in data 23.06.2020 veniva comunicato dal legale di Arfea l'avvenuta dichiarazione di fallimento della società (doc. 39);
- pertanto, previa ordinanza di sospensione del procedimento per perdita della capacità processuale di una delle parti (ord. 2.07.2020), veniva assegnato alle parti un termine fino al 5.10.2020 per la riassunzione o prosecuzione del procedimento (doc. 35), scaduto il quale il Collegio Arbitrale, preso atto che alcuna delle parti si era attivata in tal senso, ha pronunciato con lodo l'estinzione del procedimento, deliberando in questi termini: "Il Tribunale Arbitrale, riunitosi in conferenza personale in data 15-12-2020 presso la sede dell'arbitrato, nello Studio del Presidente, Avv. Francesca Brusoni, in Pavia, via Carpanelli 9, così decide all'unanimità: -dichiara di rinunciare all'incarico, considerandosi esentato dall'obbligo di concludere con la pronuncia di un lodo definitivo di merito il procedimento n. 131/2017, avviato da ARFEA -Aziende Riunite Filovie e Autolinee Srl, c.f./partita iva 00865780068, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Francesco Franco, società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Alessandria n. 15/2020, emessa in data 11-6-2020 con nomina del curatore Fallimentare nella persona dell'Avv. Alessandra Giovetti con studio in Torino 10125 c.so Marconi 10, nei confronti di S.T.A.V. Servizi Autotrasporti Vigevanesi S.p.a, C.F.00174500181, in persona del Consigliere delegato Dott. Alberto Cazzani; -dichiara estinto il procedimento arbitrale n 131/2017 R.G.V.G avviato da Arfea - Aziende Riunite Filovie e Autolinee Srl, nei confronti di S.T.A.V. -Servizi Autotrasporti Vigevanesi S.p.a; -liquida le spese della presente procedura arbitrale come segue: -€ 90.000,00 per compensi complessivi, da intendersi comprensivi degli acconti già versati, oltre oneri accessori di legge, da ripartirsi in misura pari al 40% in favore del Presidente e pari al 30% in favore di ciascuno dei due arbitri; -5.000,00 complessivi per spese, di cui 3.000,00 già percepiti, da imputarsi come segue: € 1494,91 sostenuti a titolo di esborsi e la parte restante imputata a spese di segreteria; -dalla liquidazione sono da ritenersi escluse le spese per la ctu, già liquidate in corso di giudizio e versate da Arfea in favore del Consulente nominato Dott. Giorgio Pellati, spese che si ritiene debbano restare a carico di Arfea, parte che ha fatto istanza per l'espletamento della Ctu; Così deciso e



sottoscritto in data 15-12-2020 in Pavia, alle ore 11.00, presso la sede dell'arbitrato in Via Carpanelli 9,";

- nonostante i solleciti, la società convenuta e coobbligata in solido al pagamento dei compensi e delle spese del procedimento arbitrale, non vi ha provveduto.

Le ricorrenti hanno, quindi, dedotto in questa sede giudiziale di avere calcolato il compenso nell'importo ritenuto congruo, tenuto conto del valore della causa (rettificato in € 835.109,31), dell'attività svolta, della natura e complessità delle questioni trattate, della quantità di documentazione esaminata, ritenendo i valori medi previsti dalle tariffe forensi di cui al D.M. n. 55/2014, suscettibili di ulteriore aumento ex art. 6, co. 1 D.M. del 30% per il valore della pratica ed ex art. 4, co. 1 D.M. del 50% per le ragioni di cui sopra, precisando altresì che il richiamo alle tariffe forensi è da intendersi riferito "in base al prudente apprezzamento del giudice e in ossequio al criterio stabilito dall'art. 2225 c.c.".

Parte convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio, contestando la congruità del compenso richiesto dalle ricorrenti, deducendo in sintesi che:

- la liquidazione delle spese indicata nel lodo che ha estinto il procedimento non è vincolante per le parti che non hanno accettato la proposta di determinazione del compenso;
- gli arbitri non hanno pronunciato un lodo definitivo, avendo rinunciato all'incarico per il sopravvenuto fallimento dell'altra parte;
- non si è dato seguito all'attività istruttoria calendarizzata, la quale aveva un rilievo centrale e dirimente rispetto all'oggetto della controversia (rendicontazione titoli di viaggio);
- le eccezioni preliminari di rito e di merito decise con il lodo parziale non erano di particolare complessità;
- gli aumenti sui valori medi della Tabella 26 allegata al D.M. n. 55/2014 proposti dalle ricorrenti appaiono ingiustificati e sproporzionati, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 4 d.m. e segnatamente: "i) "urgenza", nella specie insussistente visto che l'arbitrato si è protratto per ben due anni senza nemmeno concludersi, come precisato dagli stessi arbitri; ii) "difficoltà", si è già detto sopra che l'unica difficoltà della controversia in ragione dell'esame dei pur numerosi documenti di natura contabile prodotti dalle parti è stata affidata ad una CTU; iii) "risultati conseguiti", a parte il lodo parziale con il quale sono state definite alcune eccezioni preliminari, il procedimento arbitrale si è estinto senza giungere ad alcun risultato, tantomeno utile per le parti in causa; iv) "contrasti giurisprudenziali", nel nostro caso insussistenti; v) "complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate", per le questioni in fatto il collegio si è affidato ad un consulente tecnico,



- mentre per quanto concerne le questioni giuridiche facciamo fatica a individuarne la complessità visto lo scarno contenuto contrattuale degli accordi di integrazione tariffaria.";
- l'importo complessivo netto di € 41.437,50 interamente versato da Arfea S.r.l. e già percepito dal collegio arbitrale deve ritenersi proporzionato all'attività effettivamente svolta, tenuto conto che il giudizio arbitrale si è arrestato prima dell'esame della CTU contabile e non è giunto a compimento;
- la somma oggetto di domanda è anche superiore a quella massima liquidabile (€ 70.000,00)
 per gli affari del medesimo valore (ricompresi nello scaglione da € 500.000,00 ed €1.000.000)
 secondo il tariffario degli arbitrati amministrati della Camera Arbitrale di Milano (doc. 10);
- ai compensi degli arbitri esercenti la professione forense non è dovuto l'ulteriore rimborso del 15% sugli onorari per spese generali, previsto dall'art. 2 D.M. cit.

Alla prima udienza di comparizione del 16.03.2022, ritenuta la domanda compatibile con la cognizione sommaria e la causa documentalmente istruita e matura per la decisione, è stato disposto rinvio all'udienza del 10.11.2022 per le conclusioni, assegnando alle parti un termine fino a venti giorni prima per l'eventuale deposito di memorie difensive conclusionali.

Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:

per le ricorrenti: "Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, accertata l'effettività della prestazione d'opera eseguita dalle parti attrici in qualità di arbitri designati nel procedimento che ha visto parte Stav Spa in forza della clausola compromissoria di cui in premessa, 1-dichiarare tenuta Stav Spa, per le causali di cui in premessa, quale coobbligato in solido con Arfea Spa a corrispondere nei confronti delle parti ricorrenti, membri del Collegio Arbitrale, la complessiva somma di € 94.770,00 a titolo di compensi oltre oneri accessori di legge. 2- condannare Stav Spa, a saldo del dovuto e detratti gli acconti ricevuti dalle ricorrenti da parte di Arfea Spa, al pagamento della residua somma complessiva di € 57.270,00, a titolo di compensi oltre oneri accessori (15% spese generali e 4% cassa professionale, e iva se dovuta) così ripartita: - in favore dell'Avv. Francesca Brusoni, Presidente del collegio arbitrale, € 22.908,00 a titolo di compenso, oltre oneri accessori di legge (15% spese generali e 4% cassa professionale e iva) - in favore della Dott.ssa Nana, Arbitro, € 17.181,00 a titolo di compensi oltre oneri accessori di legge (15% spese generali e 4% cassa professionale e iva) - -in favore dell'Avv. Silvana Bruschi, Arbitro, € 17.181,00 a titolo di compensi oltre oneri accessori di legge. (15% spese generali e 4% cassa professionale e iva) In subordine, si chiede che il Giudice determini la somma complessiva dovuta a titolo di compensi nella diversa somma ritenuta



di giustizia, da ripartirsi in misura pari al 40% in favore del Presidente del Collegio e 30% a favore dei due arbitri, salva, in subordine, diversa determinazione sulla ripartizione ritenuta di giustizia Oltre a interessi legali dalla scadenza al saldo su tutti i capi di condanna. 3- Condannare altresì Stav Spa alla rifusione delle spese e competenze di lite del presente giudizio. In via istruttoria, si insiste affinché, occorrendo, il Giudice autorizzi la produzione in giudizio del materiale informatico depositato agli atti dalle parti (CD Arfea e 1 chiavetta USB Stav).";

- per la resistente: "Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni diversa e contraria richiesta e istanza: - in via principale, previo accertamento della congruità ex art. 2225 c.c. del compenso già corrisposto agli arbitri per l'importo complessivo di Euro 42.000,00, respingere le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto; - in subordine, liquidare l'eventuale diverso compenso ritenuto di giustizia in misura comunque ampiamente inferiore a quanto prospettato dalle attrici, anche con riferimento al d.m. n. 55/2014, e in ogni caso con esclusione delle spese forfettarie di cui all'art. 2, d.m. n. 55/2014. Vinte le spese di lite.".

Ragioni giuridiche della decisione.

Va osservato, in via preliminare, che non sono stati oggetto di specifica contestazione e devono perciò essere posti a fondamento della decisione, senza bisogno di ulteriore prova (arg. ex art. 115, co. 1 c.p.c.), sia l'oggetto su cui si è imperniata la controversia tra Arfea S.p.a. e Stav S.r.l. dedotta in arbitrato, sia lo svolgimento di attività da parte del Collegio Arbitrale come esposta nel ricorso introduttivo (sostanzialmente riproduttiva della prima parte del lodo non definitivo; doc. 36 fasc.ric., pag. 7 ss), la quale risulta comunque comprovata dalla documentazione allegata al ricorso ed acquisita agli atti del giudizio.

Sulla base del compendio probatorio così ritualmente formato, la questione controversa si riduce, essenzialmente, alla determinazione del "giusto compenso" per l'attività svolta dal Collegio Arbitrale, non essendo stato accettato quello sottoposto alle parti nel provvedimento di estinzione della procedura. Non vi sono, infatti, eccezioni di sorta in ordine all'osservanza dell'obbligo di diligenza da parte degli arbitri nell'adempimento del rapporto contrattuale instauratosi a seguito dell'accettazione di tale incarico.

Giova premettere che, come evidenziato nel ricorso introduttivo, la liquidazione del compenso non poteva essere richiesta dalle ricorrenti con la sommaria procedura di liquidazione prevista dall'art. 814, co. 2 c.p.c., in quanto essa presuppone che sia stato pronunciato il lodo definitivo (ivi pacificamente mancato) dal quale il Presidente del tribunale deve poter trarre gli elementi per liquidare il compenso, e ciò "senza che gli sia consentita alcuna indagine sulla validità del



compromesso e del lodo e sulla regolarità della nomina degli arbitri, materie comprese nella previsione dell'art. 829 c.p.c. e riservate alla cognizione del giudice dell'impugnazione indicato dal precedente art. 828 (Cass. n. 14799 del 2008)" (cfr. Cass. n. 21058/2019; Cass. n. 15420/2018; Cass. n. 16594/2016; Cass. n. 24072/2013; conf. Cass. n. 11962/2022).

Quando, come nel caso di specie, sia mancata la pronuncia di un lodo definitivo, la domanda di pagamento dei compensi spettanti agli arbitri dà luogo ad un'ordinaria controversia sul diritto di ricevere il pagamento dell'onorario per il fatto di avere effettivamente espletato l'incarico conferito, nell'ambito del rapporto di mandato intercorrente con le parti, secondo le forme del rito ordinario (v. nello stesso senso Trib. Milano, n. 8542/2021, che richiama in motiv. Cass. n. 8222/2006, Cass. 3907/1995, Cass. n. 9074/1996, Cass. n. 2494/1998) ovvero, in quanto compatibile con la composizione monocratica del Tribunale e con la natura della controversia, il rito sommario di cognizione ex art. 702 bis ss c.p.c. Sul punto, anche le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno ribadito, più di recente, che "non appare (...) contestabile che le parti e gli arbitri possano direttamente ricorrere per la determinazione del compenso degli arbitri ad un ordinario processo di cognizione o ad un procedimento monitorio" (cfr., in motiv., Cass., Sez. Un. n. 25045/2016; v. da ult. Cass. n. 11962/2022).

Per quanto poi concerne la liquidazione del compenso, l'art. 814 c.p.c. prevede che quando gli arbitri provvedono alla liquidazione, essa non è vincolante, occorrendo che le parti del giudizio arbitrale l'abbiano accettata. La cd. autoliquidazione non determina, infatti, l'immediata esigibilità del compenso, valendo piuttosto come "richiesta o proposta di pagamento" (Cass. 7772/2017; Cass. 20371/2014).

Si è inoltre ribadito che l'obbligazione di pagamento del compenso (e delle spese) in favore degli arbitri è posta in capo alle parti in via solidale (cfr. art. 814 c.p.c., comma 1): ciò significa che i primi - se non rinunciano alla solidarietà nei confronti di tutti i coobbligati - possono richiedere ed agire per il pagamento dell'intero anche solamente nei confronti di un condebitore, fermo il diritto della parte che ha pagato di agire in regresso (la suddetta disposizione codicistica utilizza la locuzione "rivalsa") nei confronti del coobbligato solidale (cfr. Cass. n. 11962/2022). Nel caso di specie, tuttavia, la condanna nei confronti della società convenuta è richiesta tenendo conto di quanto effettivamente già versato dall'altro condebitore al medesimo titolo e trattenuto in acconto dai componenti del collegio arbitrale.

Si è detto che il Collegio Arbitrale è composto di due Avvocati (Avv. Silvana Bruschi e Avv. Francesca Brusoni, quest'ultima con funzioni di Presidente) e di una Commercialista (dott.ssa Isabella Nana).



Trattandosi di un Collegio Arbitrale a composizione mista (i.e. non composto da soli avvocati) trova applicazione il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui:"In tema di arbitrato a partire dall'1 aprile 1995, l'onorario spettante agli arbitri, che siano anche avvocati, deve essere liquidato in base alla tariffa professionale, senza possibilità per il presidente del Tribunale, che procede alla sua liquidazione, di fare ricorso a criteri equitativi, atteso che il D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 - con il quale è stata approvata la delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati, a partire dall'1 aprile 1995, per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali - prevede al punto 9) della tabella relativa alla attività stragiudiziale gli onorari spettanti al collegio composto da avvocati, indicandone il minimo e il massimo secondo il valore della controversia. Tuttavia, tale disposizione, contenuta nella disciplina dei compensi per l'attività forense anche stragiudiziale e pertinente, quindi, ai soli soggetti iscritti al relativo albo e solo nei loro confronti vincolante, non può trovare applicazione con riguardo ai collegi arbitrali a composizione mista, nei quali gli avvocati non rappresentino la totalità del collegio, rimanendo, in siffatta ipotesi, applicabile il disposto dell'art. 814 c.p.c., comma 2, in base al quale il Presidente del Tribunale, non vincolato ad alcun parametro normativo nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali "in subiecta materia", è libero di scegliere, secondo il suo prudente apprezzamento, i criteri equitativi di valutazione che ritenga più adeguati all'oggetto ed al valore della controversia, nonchè alla natura ed all'importanza dei compiti attribuiti agli arbitri, anche attraverso il ricorso, ma solo come utile parametro di riferimento, alle tariffe di alcune categorie professionali." (cfr. Cass. n. 26523/2018; conf. Cass. n. 13395/2022; Cass. n. 26523/2018; Cass. n. 12542/2014; Cass. n. 2966/2014).

Non inconsapevolmente, allora, le parti hanno inteso rivolgere le istanze e contestazioni richiamando le tabelle per la liquidazione dei compensi previste dai nuovi parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i. senza alcuna pretesa di tassatività, bensì al solo fine di orientare la determinazione equitativa del corrispettivo rimessa al del giudice, il quale vi provvede – in mancanza di accordo e di tariffe applicabili – facendo ricorso al residuale criterio dell'equità, ai sensi dell'art. 2233 c.c. (per le professioni intellettuali).

Il riferimento ai parametri forensi quale criterio equitativo di valutazione – va ribadito - è condivisibile ed opportuno, tenuto conto che le questioni trattate dal collegio nel lodo non definitivo ed in quello di estinzione della procedura involgono per la maggior parte questioni di diritto più confacenti alle competenze dei componenti avvocati, i quali risultano altresì in maggioranza numerica (due su tre).



Orbene, riguardo al valore della controversia su cui basare il quantum liquidabile – sebbene, anche su quest'ultimo debba registrarsi un atteggiamento di non contestazione della parte resistente, la quale anzi sottopone al Tribunale una diversa valutazione in base al tariffario della Camera Arbitrale di Milano, assumendo la stessa forbice di valore – la determinazione compiuta in base al valore della domanda dedotta in arbitrato (non essendovi "decisum", per mancata statuizione sul merito) è conforme al principio affermato dalla S.C., per cui: "Nell'ipotesi in cui la determinazione del compenso agli arbitri, in ragione della composizione mista del collegio arbitrale, avvenga in via equitativa utilizzandosi i parametri di cui al D.M. n. 127 del 2004 (applicabile "ratione temporis"), anche il valore della controversia deve essere determinato alla stregua dei criteri generali previsti dall'art. 6 del D.M. citato, e cioè sulla base non di quanto richiesto dalla parte vincitrice ma di quanto liquidatole con la decisione, non essendo in tal caso applicabile l'art. 12 c.p.c., atteso che le tabelle di liquidazione sono strettamente collegate ai criteri generali di liquidazione dalle stesse previste, onde non è possibile applicare in via equitativa le une, prescindendo dagli altri" (cfr. Cass., Sez. Un. n. 25045/2016; conf. Cass. n. 26523/2018).

Più di recente, in tema di determinazione del valore dell'affare dedotto in arbitrato, la S.C. è tornata ad affermare (per i collegi composti da soli avvocati, ma i medesimi principi possono essere richiamati nel fare applicazione, in via equitativa, dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i.) che: "In caso di devoluzione della controversia ad un collegio arbitrale, il valore della stessa, rilevante ai fini della liquidazione del compenso spettante agli arbitri, si determina aprioristicamente - ai sensi dell'art. 5, n. 1, della tariffa stragiudiziale forense, che rinvia alle norme del codice di procedura civile in materia di competenza per valore - sulla base del "petitum", senza che possa spiegare alcun effetto la pronunzia emessa da detto collegio, anche solo di inammissibilità o di improcedibilità della domanda, atteso che un ipotetico criterio di determinazione "ex post" del valore della causa sulla base del concreto "decisum" sarebbe in contrasto con le regole fissate nel codice di procedura civile (cfr. Cass. n. 11963/2022).

Partendo dal valore della controversia pari ad € 835.109,31, le ricorrenti hanno precisato il calcolo del compenso indicato assumendo il parametro medio previsto dalla Tabella 26 del D.M. n. 55/2014 come mod. dal D.M. n. 37/2018 (non, quindi, al nuovo D.M. n. 147/2022) dello scaglione di valore per le cause da € 260.001 a € 520.000, pari ad € 16.200,00 per ciascun arbitro, applicando su quest'ultimo i seguenti aumenti:

- aumento del 30 % (art. 6, co. 1 D.M.): € 21.060,00;
- ulteriore aumento del 50% (art. 4, co. 1 D.M.): € 31.590,00.

Per un totale complessivo pari a € 94.770,00, oltre ad oneri accessori del 15%, cassa professionale, spese sostenute ed IVA se dovuta.



Tale importo è stato concordemente ripartito tra i componenti del Collegio in via percentuale, ossia per il 30% per ciascun arbitro ed il 40% al Presidente.

Per le spese di segreteria gli Arbitri hanno calcolato la somma di € 5.000,00 complessivi.

La somma aggiuntiva percepita dal Presidente, pari a € 3000,00 viene imputata alle spese documentate (€ 1.494,91 a titolo di esborsi e alle spese di segreteria).

Tenuto conto dei versamenti già eseguiti dall'altra parte e trattenuti da ciascun arbitro a titolo di acconto sul compenso e spese, le ricorrenti hanno chiesto che la somma totale sia così ripartita:

- € 37.908,00 (pari al 40%) in favore del Presidente del collegio Avv. Francesca Brusoni, somma che dedotti gli acconti ricevuti ammonta a € 22.908,00 a titolo di compenso, oltre oneri accessori di legge;
- € 28.431,00 (pari al 30%) in favore della Dott.ssa Nana, somma che dedotti gli acconti ricevuti ammonta a € 17.181,00 a titolo di compensi oltre oneri accessori di legge;
- € 28.431,00 (pari al 30%) in favore dell'Avv. Silvana Bruschi, somma che dedotti gli acconti ricevuti ammonta a € 17.181,00 a titolo di compensi oltre oneri accessori di legge.

Totale differenziale complessivo: € 57.270,00.

Ciò premesso, si osserva che la documentazione allegata con il ricorso introduttivo (v. doc. 35 fasc.ric.) restituisce sicuramente prova dell'attività svolta, consistita in: - udienza del 9.11.2017 per la costituzione del collegio arbitrale e comparizione delle parti; - assegnazione dei termini alle parti per la presentazione di memorie difensive e di replica, ai fini della pronuncia sulle eccezioni preliminari con lodo "parziale" del 29.05.2018; - udienza del 14.06.2018 per l'assegnazione di termini per memorie di trattazione del merito della causa e di integrazione delle istanze istruttorie a prova diretta e contraria; - udienza dell'11.10.2018 di mero rinvio su concorde richiesta delle parti e proroga del termine per il deposito del lodo finale; - ordinanza del 16.01.2019 di differimento dell'udienza dal 31.1.2019 al 7.02.2019 per sopravvenuto impedimento di uno dei membri del collegio; - udienza del 7.02.2019 con riserva sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti; ordinanza istruttoria del 23.07.2019 con "parziale scioglimento" delle determinazioni istruttorie di rigetto delle istanze di esibizione e ispezione perché ritenute generiche, esplorative, inammissibili, ecc. e ammissione di CTU contabile, programmata in due fasi distinte (fase A e fase B) corrispondenti a due parti distinte del quesito interamente predisposto, incarico affidato al dott. Giorgio Pellatti; - udienza del 12.09.2019 di giuramento del CTU e affidamento dell'incarico; ordinanza dell'11.03.2020 di proroga dei termini di CTU; - udienza del 14.05.2020 per l'esame della CTU (rel. dep. il 4.05.2020, pagine totali 123) in cui è stata concesso, su concorde richiesta delle parti, un termine per depositare note scritte contenenti "le osservazioni esposte oggi verbalmente al collegio" (non verbalizzate) e con riserva del collegio di "decidere in merito alla



prosecuzione del procedimento all'esito dell'esame delle note scritte"; - udienza dell'1.07.2020 di presa d'atto della dichiarazione di fallimento di Arfea (comunicata dal legale in data 23.06.2020 al Presidente) e sospensione del procedimento arbitrale con fissazione di un termine fino al 5.10.2020 per la riassunzione e/o prosecuzione del procedimento su istanza di parte, a pena di estinzione; - pronuncia del lodo del 15.02.2020 di estinzione del procedimento per inattività delle parti con dichiarazione di rinuncia all'incarico e liquidazione delle spese.

Ora, ai fini della liquidazione del compenso agli Arbitri si devono considerare, da un lato, l'entità dell'impegno professionale richiesto dalle parti al Collegio per lo studio di numerose memorie e documenti, composti da centinaia di pagine, oltre agli allegati tecnici per i quali, tuttavia, è da credere che il loro compiuto esame fosse rimesso al CTU, di cui il Collegio ha ritenuto di doversi avvalere.

Per quanto concerne la complessità delle questioni trattate, la stessa si rivela non superiore alla media avuto riguardo all'impegno necessario per decidere le eccezioni preliminari di rito e di merito, di puro diritto, affrontate nel lodo non definitivo (doc. 36 fasc.ric.), mentre l'alto tecnicismo della questione di merito si apprezza soprattutto nella fase istruttoria, la quale ha certamente impegnato il collegio nello studio ed esame delle richieste istruttorie e nella predisposizione di un preciso quesito al consulente tecnico dell'ufficio, il quale ha richiesto altresì l'impegno di tutte le competenze dei componenti del collegio, trattandosi di quesiti non meramente contabili, ma preparati sulla base dell'interpretazione degli accordi negoziali in essere tra le parti.

Pur tuttavia è innegabile che l'effettivo esame della relazione di CTU e delle osservazioni delle parti non si è mai compiutamente realizzato per il sopravvenuto fallimento di una delle parti, sicché l'impegnativo incombente tecnico-contabile è stato sostituito da un'attività di gestione che, per quanto corretta in diritto e condotta nel rispetto del contraddittorio tra le parti, non può avere avuto neanche in chiave astratta il medesimo grado di complessità, nel senso che non ha impegnato uno sforzo eguale a quello che, in caso di celebrazione dell'udienza di rinvio per gli incombenti previsti (esame CTU alla luce delle osservazioni scritte di parte), il Collegio Arbitrale sarebbe stato chiamato ad impiegare. Non senza sminuire il fatto che, in conseguenza della mancata riassunzione e rinuncia all'incarico, il Collegio non ha dovuto affrontare l'impegno, decisamente più gravoso, della decisione e stesura del lodo definitivo all'esito della valutazione delle risultanze istruttorie, comprese quelle di una CTU complessa.

Va, inoltre, precisato che quello pronunciato in data 29 maggio 2018 (doc. 36 fasc.ric.) non è un "lodo parziale", bensì un lodo non definitivo: ciò emerge non solo dalla lettura del dispositivo ("...a definizione parziale della controversia, non definitivamente pronunciando...") ma in modo inequivoco dalla natura pregiudiziale (i.e. incompetenza del collegio arbitrale ed eccepito difetto di



integrità del contraddittorio per litisconsorzio necessario) e preliminare (di rito: estinzione, decadenze; di merito: eccezione di prescrizione) delle questioni decise con il provvedimento collegiale, incapaci come tali di definire parzialmente il giudizio. La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare, sul punto, che: "Lodo che decide parzialmente il merito della controversia, immediatamente impugnabile a norma dell'art. 827 c.p.c., comma 3, è sia quello di condanna generica ex art. 278 c.p.c. sia quello che decide una o alcune delle domande proposte senta definire l'intero giudizio, non essendo immediatamente impugnabili i lodi che decidono questioni pregiudiziali o preliminari" (cfr. Cass., Sez. Un., n. 23463/2016; cfr. già Cass. n. 16963/2014 per l'eccezione di prescrizione; v. più di recente Cass. n. 18507/2020, in motiv.: "Traendo argomento dall'art. 360 c.p.c., comma 3 e dall'art. 361 c.p.c., comma 1, le Sezioni Unite hanno in breve inteso affermare che, al fine di stabilire se si versi o meno in ipotesi di "lodo che decide parzialmente il merito della controversia", occorre avere riguardo alla verifica dell'esaurimento della funzione giurisdizionale dinanzi agli arbitri, di guisa che, per i fini dell'immediata impugnabilità, va considerato lodo parziale, nonostante la formula adottata dalla norma, anche quello che, pur senza pervenire allo scrutinio del merito, abbia nondimeno esaurito la funzione decisoria devoluta al collegio arbitrale: e dunque, ad esempio, in ipotesi di cumulo di domande, il lodo che abbia deciso sulla competenza arbitrale riguardo ad una di esse sarà da considerare lodo parziale (i. e. immediatamente impugnabile) ove il collegio arbitrale si sia in parte qua spogliato della lite, sarà da considerare lodo non definitivo (i.e. impugnabile soltanto col definitivo) ove il collegio arbitrale abbia riconosciuto la propria competenza.").

Alla pronuncia del lodo rituale non definitivo non è seguita, come detto, la definizione del procedimento con statuizione sulle domande promosse da Arfea S.r.l., dichiarata fallita nelle more della fase finale dell'istruttoria (esame della CTU contabile, v. doc. 33 fasc.ric. per l'elaborato definitivo del CTU dott. G.Pellati del 4.05.2020 e allegati).

Si deve tuttavia evidenziare - in quanto altro utile elemento per parametrare la misura del compenso oggetto di domanda - che la rinuncia all'incarico con pronuncia di estinzione del procedimento arbitrale per inattività delle parti, assunta all'esito della corretta sospensione del procedimento, nel contraddittorio tra le parti, e a seguito di una altrettanto corretta attività interpretativa delle norme processuali, ha evitato che si giungesse ad un lodo definitivo (nel merito) potenzialmente affetto da nullità (v. Cass. n. 11245/2022 per il caso di morte della parte nel corso del giudizio arbitrale).

Non vi sono state, né risultano evincibili *ex actis*, particolari ragioni d'urgenza, da escludere considerato anche i tempi di svolgimento del procedimento.

Pertanto, assumendo in via equitativa i parametri dell'art. 10 del D.M. n. 55 del 2014 come mod. dal D.M. n. 37/2018 - Tabella 26, tenuto conto del valore della causa, il compenso "di regola"



spettante al Collegio Arbitrale è "di regola" pari a complessivi € 63.180,00 (€ 16.200 + 30% ex art. 6= € 21.060,00 x 3 Arbitri ex art. 10), non essendovi ragioni di sorta per ritenere non opportuno non riconoscere tale aumento.

Solo in caso di lodo "eccezionalmente complesso" detto compenso potrebbe essere ulteriormente incrementato a norma del D.M. n. 55 del 2014, art. 4: alla luce di quanto sopra ripercorso e rilevato, non può essere accolta la domanda la pretesa applicazione di un ulteriore incremento 50% sul compenso "medio" dello scaglione più elevato assunto a riferimento.

Né può essere riconosciuto l'intero importo di € 63.180,00 dovuto "di regola" agli Arbitri in caso di espletamento dell'incarico in base agli artt. 6, 10 e Tabella n. 26 del D.M. cit., considerato che il procedimento si è concluso mentre era ancora in corso la fase istruttoria, sebbene si trovasse in fase "avanzata".

In definitiva, sulla base di quanto sopra valutato, risulta congruo per gli Arbitri il compenso complessivo nella misura di € 60.000,00.

Tale somma risulta altresì superiore ai medi (€ 55.000,00, tra min. e max) dalle tariffe previste per i (soli) onorari del collegio arbitrale dalla Camera Arbitrale di Milano presso la Camera di Commercio (doc. 10 fasc.res.), pure utile elemento di raffronto per determinare il compenso dovuto al Collegio Arbitrale a composizione mista secondo equità, ai sensi dell'art. 2233 c.c.

Dagli importi così liquidati vanno detratti gli acconti di complessivi € 37.500,00 (€ 15.000 + € 11.250+ € 11.250) già versati agli Arbitri a titolo di compenso.

In definitiva, la somma residua ancora dovuta al Collegio Arbitrale è pari a complessivi € 22.500,00, oltre agli interessi di mora ex art. 1284 c.c. dalla data della domanda al soddisfo, nonché CPA ed IVA, se dovuti, nella misura di legge e va ripartita secondo le misure percentuali concordemente indicate nel ricorso.

Dev'essere esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di un debito di valuta e non di valore.

Non possono essere riconosciute, invece, le spese forfetarie o generali nella misura del 15% sugli onorari ex art. 2 D.M. n. 55/2014, in quanto avuto riguardo alla composizione mista del collegio, per principio di diritto consolidato, "la liquidazione delle spese generali agli arbitri postula l'applicazione della norma di cui all'art. 814 c.p.c., che prevede il relativo diritto con riferimento alle sole spese cd. borsuali (quelle, cioè, effettivamente sopportate e documentabili, menzionate, in sostanza, dagli art. 90, 92 e 93 c.p.c. e 7, 8 e 9 della legge n. 319 del 1980 per consulenti tecnici), senza che possano, per converso, ritenersi applicabili tout court i principi in tema di tariffe professionali forensi quanto alle spese cd. forfettarie (art. 15 della tariffa professionale forense ex d.m. n. 15 del 1985), attesa la non assoluta equiparazione dell'arbitro all'esercente la professione forense in relazione alla peculiarità dell'opera rispettivamente prestata." (cfr. Cass. n. 1673/2003;



per la differente attività tra l'avvocato e l'arbitro e la non equiparabilità in via assoluta, in tali vesti, ai fini della liquidazione del compenso spettante, v. anche Cass. n. 11962/2022).

Per le spese di segreteria si prende atto della imputazione di pagamento del *quantum* già pacificamente ricevuto a tale titolo, senza alcuna domanda di maggiorazione e/o restituzione su cui dover statuire.

Quanto alle spese del presente giudizio, considerato che alla luce dei più recenti chiarimenti resi dalla Cassazione a Sezioni Unite, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a "soccombenza reciproca configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c." (cfr. Cass., Sez. Un., n. 32061/2022) e che "in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum)" (cfr. Cass. n. 1123/2021), la parte convenuta soccombente, all'esito del giudizio, va condannata a rifondere alla parte vittoriosa le spese del processo, in misura proporzionale al valore della decisione.

La liquidazione delle spese è fatta nel dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m. da ultimo con D.M. n. 147/2022, il quale trova applicazione con riferimento alle "prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", ossia a far data dal 23.10.2022 (art. 6 D.M. cit.) (scaglione di valore da € 5.001,00 a € 26.000,00, fasi di studio, introduttiva e decisionale, valori medi, esclusa la fase istruttoria in ragione della sommarietà del rito e dell'assenza di ulteriore attività).

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

• accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna STAV – Servizi Autotrasporti Vigevanesi S.p.a. a pagare in favore del Collegio Arbitrale composto da Avv. Silvana Bruschi (arbitro), Avv. Francesca Brusoni (Presidente) e dott.com. Isabella Nana (arbitro) la residua somma complessiva di € 22.500,00 a titolo di compensi dovuti in relazione all'attività espletata nel proc. arbitrale n. 131/2017 R.G.V.G., già detratto l'importo versato da Arfea S.r.l. per complessivi € 37.500,00, così ripartita: € 6.750,00 per ciascuno dei due arbitri (30% del complessivo), Avv. Silvana Bruschi e dott.com. Isabella Nana, ed €



9.000,00 per il Presidente (40% del complessivo) Avv. Francesca Brusoni, il tutto oltre interessi legali di mora ex art. 1284 c.c. dalla data della domanda al soddisfo, CPA ed IVA, se dovuti, nella misura di legge;

- condanna la parte soccombente STAV Servizi Autotrasporti Vigevanesi S..pa. al rimborso in favore della parte vittoriosa delle spese di lite, che si liquidano in € 406,50, per spese esenti ed € 3.397,00 per compensi (così determinati: € 919,00 fase studio, € 777,00 fase intr., € 1.701 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. per spese generali, IVA e CPA come per legge.
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così è deciso in Pavia, lì 24 gennaio 2023

Il Giudice

dott. Giacomo Rocchetti



